



COMUNE DI ANCONA

Comune di Ancona

capitolato tecnico

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI ANCONA
P.zza XXIV Maggio n.1
C.F./P.I. : 00351040423

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2019
Alle ore 24.00 del :	31/12/2023

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
-------------------------------	--------------



SOMMARIO

Sezione 1 : SCHEDE DI COPERTURA

Sezione 2 : DEFINIZIONI

SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Altre Assicurazioni
Art.3	Durata del contratto e recesso annuale
Art.4	Pagamento del premio
Art.4 bis	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.5	Costituzione Regolazione del Premio
Art.6	Modifiche dell'Assicurazione
Art.7	Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro
Art.8	Oneri fiscali
Art.9	Foro competente
Art.10	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.11	Trattamento dati
Art.12	Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione)
Art.13	Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.14	Oggetto dell'Assicurazione
Art.15	Estensioni di copertura Assicurativa
Art.16	Limiti di indennizzo – Franchigia
Art.17	Rischi Esclusi dall'assicurazione
Art.18	Assicurazione "Claims made" - Retroattività
Art.19	Garanzia Postuma
Art.20	Estensione territoriale
Art.21	Persone non considerate terzi
Art.22	Vincolo di solidarietà
Art.23	Sinistri in serie
Art.24	Copertura sostituti
Art.25	Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese Legali
Art.26	Copertura a "Secondo Rischio"

SEZIONE 5 CONDIZIONI ADDIZIONALI DI POLIZZA

1) Condizione Addizionale e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla R.C. Professionale per le attività tecniche

Art.27	Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Art.28	Esclusioni addizionali
Art.29	Estensione relativa all'attività di progettazione (solo specifica richiesta dell'Ente)

2) Condizione Addizionale e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla R.C. Professionale per le attività legali

Art.30	Responsabilità civile professionale dei dipendenti legali
--------	---



COMUNE DI ANCONA

APPENDICE.1 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

SEZIONE 1 – SCHEDA TECNICA

SEZIONE 2 - DEFINIZIONI

Sezione 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL PROGETTISTA INTERNO

Art.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art.2	Assicurato/contraente
Art.3	Condizioni di validità dell'Assicurazione
Art.4	Determinazione dell'Indennizzo
Art.5	Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art.6	Durata dell'Assicurazione
Art.7	Estensione territoriale
Art.8	Massimale di assicurazione
Art.9	Pluralità di assicurati
Art.10	Vincolo di solidarietà
Art.11	Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali
Art.12	Dichiarazioni
Art.13	Altre assicurazioni
Art.14	Premio
Art.15	Modifiche dell'Assicurazione
Art.16	Obblighi dell'Assicurato/Contraente
Art.17	Disdetta in caso di Sinistro
Art.18	Proroga dell'Assicurazione
Art.19	Oneri fiscali
Art.20	Forma delle comunicazioni
Art.21	Foro competente
Art.22	Rinvio alle norme di legge
Art.23	Scoperto/Franchigia in caso di Sinistro



COMUNE DI ANCONA

SEZIONE – 1 SCHEDA DI COPERTURA

CONTRAENTE ASSICURATO COMUNE di ANCONA	N.	Dipendenti/Funzione
	1	Sindaco
	9	Assessori
	1	Segretario Comunale
	1	Direttore gen.le
	4	Dirigenti Tecnici
	7	Dirigenti Amministrativi
	12	Posizioni Organizzative tecniche
	17	Posizioni Organizzative Amm.ve
	3	Avv.ti (dipendenti comunali)
20	R.U.P. – Direttore Lavori – Coord. In materia di sicurezza	

2. Attività dichiarata: ENTE PUBBLICO ISTITUZIONALE

3. Periodo di Assicurazione:
DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2019
ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2023

4. Limiti di indennizzo :
4.1 Massimale per ciascun Sinistro : Euro 2.000.000,00
4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00

5. Franchigia per sinistro:
EURO 10.000,00

6. Retroattività : illimitata

7. Postuma : 5 ANNI

8. Calcolo del premio annuo Garanzia Base:
 Categoria Importo retribuzioni
Ente Assicurato € 23.500.000,00

9. Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).
Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.....
 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi per mille.....
 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi per mille.....
 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi per mille.....
 Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi per mille.....
 Premio Lordo Minimo per singolo Certificato.....



SEZIONE 2 DEFINIZIONI

Assicurazione:

Il contratto di Assicurazione.

Contraente:

l'organismo della **Pubblica Amministrazione** che contrae questa assicurazione.

Società/Assicuratore:

L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici

Assicurato

il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione

Premio:

la somma dovuta dall'Ente Contraente alla Società

Durata della polizza:

il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;

Periodo di validità:

la durata dell'Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);

Sinistro:

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

Richiesta di risarcimento e/o

- a) Domanda giudiziale di condanna, anche a seguito di una sentenza definitiva;
- b) Azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'Amministrazione quale civilmente responsabile,
- c) Qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento danni;
- d) Azione della Corte dei Conti per danni erariali

Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento danni derivanti da un singolo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

Danno:

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali:

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Danno patrimoniale:

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali**.

Danno Erariale

Il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali

Risarcimento:

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Limite di risarcimento 'Massimale:

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Dipendente:

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da:

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL;
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso;



COMUNE DI ANCONA

Dipendente Tecnico:

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente Contraente e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige *e/o* segue e sorveglia "esecuzione dei lavori, *e/o* esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse dell' Amministrazione Pubblica.

Dipendente Legale

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Civile:

la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei **Dipendenti** e Amministratori sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per **Perdite Patrimoniali** arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Responsabilità Amministrativo – Contabile:

la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;

Retribuzioni Lorde:

Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali *e/o* fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.

Pubblica Amministrazione:

Ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ente di Appartenenza

Ente facente parte della P.A. con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.



SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente, all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, e/o a successive eventuali aggravamenti non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il contraente non abbia agito con dolo.

La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza del premio. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la società è tenuta a ridurre il premio immediatamente.

La società, qualora il premio non sia compensabile con altri premi altrimenti dovuti dal contraente, rimborserà la corrispondente quota pagata e non goduta (escluse solo imposte governative) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'art. 1897 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Si conviene tra le Parti che qualora sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio oggetto della presente polizza, la società risponde dell'integrale risarcimento del danno al terzo danneggiato, con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. L'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro qualora lo richieda la Società.

Art.3- Durata del contratto

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 1 anno.

Il contratto potrà tuttavia essere rescisso, da entrambe le parti, al termine di ogni annualità a mezzo di lettera raccomandata o pec da inviarsi con un preavviso di almeno 150 giorni.

Art. 4- Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **60 giorni** successivi al medesimo, solo per la prima rata di premio; per gli anni seguenti entro 45 gg. dalla scadenza annuale.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la presente polizza conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4bis – Tracciabilità flussi finanziari



COMUNE DI ANCONA

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., la Società deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (C.I.G.) .

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati alla Direzione Avvocatura Assicurazioni – P.zza 24 Maggio ,1 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 5 - Costituzione e Regolazione del Premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite. Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi denunciati all'Inail nell'ultima annualità fiscale.

Art. 6- Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte, per essere valide, per iscritto, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che verrà debitamente comunicata sia dal Contraente sia dalla Società; è fatto obbligo alle parti di comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 60 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art.8 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza e agli atti ad essi dipendenti sono a carico del Contraente. .

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative all'applicazione e all'esecuzione della presente polizza è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del contraente .

Art.10 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

. elencazione dei sinistri Denunciati;

sinistri Riservati, con indicazione dell'importo posto a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;

sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;

sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il dettaglio di cui sopra dovrà essere fornito in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente in formato digitale compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.



COMUNE DI ANCONA

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date **diverse da quelle indicate**.

Art.11 Trattamento dati

Ai sensi del Regolamento generale n.679/2016 e normativa seguente, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.12 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra diverse società, indicate come Coassicuratrici, ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile, si conviene quanto segue:

- a) In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società), gestirà, definirà e provvederà alla liquidazione dell'indennizzo mediante quietanza unica per conto di tutte le Coassicuratrici, le quali si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, rispondendo del pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.
- b) Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
- c) Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
- d) I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente, unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
- e) Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



**SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 14 – Oggetto dell'Assicurazione

Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- _ il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- _ il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 15 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati nella scheda di copertura che non abbiano eseguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto legislativo 81/2008



COMUNE DI ANCONA

2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Regolamento generale n.679/2016, al D.lgs 196/2003, e normativa seguente..

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende i danni Patrimoniali e non Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Ente quale civilmente responsabile a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.

L'Assicurazione non vale:

- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
- Per i danni non patrimoniali di cui all'art. 2059 c.c.;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

La garanzia opera per la RC personale derivante ai Dipendenti dell'Ente Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo o colpa grave. La Contraente e i Dipendenti non sono terzi tra di loro.

G) Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta.
- b) procedura di cottimo fiduciario

L'assicurazione s'intende estesa entro il limite di Euro 207.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista

H) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013 e seguenti) .

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, salvo il caso di dolo o colpa grave.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di €. 500.000,00 per sinistro, con il massimo di €. 1.000.000,00 per anno assicurativo.

Art. 16 - Limiti di Indennizzo – Franchigia

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, **fino alla concorrenza di Euro 2.000.000,00**, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattivo ed ultrattivo della garanzia, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente nella determinazione di un medesimo sinistro, **la Società per tale sinistro è obbligata sino ad un massimo di Euro 5.000.000,00 complessivamente fra tutti gli assicurati.**

Il massimo esborso che può derivare alla Società dalla presente polizza per ogni annualità assicurativa, ivi compreso il



COMUNE DI ANCONA

periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà superare il massimale globale di Euro 5.000.000,00.

I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia di euro 10.000,00 (diecimila/euro).

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni corporali e materiali** di qualsiasi tipo salvo quanto precisato nella specifica estensione relativa ai Dipendenti con ruolo tecnico riportati nella **Scheda di Copertura**;
- b) attività svolta da taluno dei **Dipendenti** definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 15 comma C);
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo di uno o più **Dipendenti e/o Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura**, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; **danno ambientale** in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicuratore;
- h) responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi **Dipendente e/o Amministratore** per colpa grave e per **Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile**;
- i) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;
- j) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005 e normativa seguente; nonché per i **Danni**:
- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

Art. 18 - Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made ed è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante la durata della polizza o antecedentemente alla decorrenza della stessa, senza limiti temporali di retroattività (periodo di garanzia retroattività illimitata) e a condizione che non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato**, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un **Sinistro** quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al dipendente/amministratore licenziato per giusta causa.

Art. 19 - Garanzia Postuma

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che nel corso della Durata del Contratto



COMUNE DI ANCONA

cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma, resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 21 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 22 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 23 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 24 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 25 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

25.1 Fermo quanto considerato al comma precedente, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.



COMUNE DI ANCONA

Art. 26 - Copertura a "Secondo Rischio"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della pubblica Amministrazione

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 02 - Altre assicurazioni

Art. 03 - Durata del Contratto e recesso annuale

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 18 - Inizio e termine della garanzia - (forma *Claims Made*)

Art. 21 - Persone non considerate terzi

Data

Il Contraente

.....



SEZIONE 5 CONDIZIONI ADDIZIONALI DI POLIZZA R.C.P.

1) CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

Art. 27 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- progettista, direttore dei lavori direttore operativo, ispettore di cantiere,
- collaudatore;
- geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- responsabile del procedimento, responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;
- preposti alla sicurezza ;
- attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.Lgs. 50/2016;

L'Assicurazione è altresì operante:

- a) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di: "

Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o preposto alla sicurezza e/ole altre figure previste dal ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;"Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008;

- b) per i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
- c) per le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- d) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.



Art.28 Esclusioni addizionali (valide solo per questa estensione)

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Art. 29 - Estensione relativa all'attività di progettazione (solo su specifica richiesta dell'Ente)

a) Responsabilità civile professionale Progettista interno all'Ente

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, derivante dalle norme vigenti ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo allegato alla presente polizza. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

2) CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ LEGALI

art. 30 Responsabilità civile professionale dei dipendenti legali

Nel caso in cui uno o più dei **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

1. Definizione Addizionale

Dipendente Legale:

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**.

2. Clausola alternativa all'Art.13 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.



COMUNE DI ANCONA

**APPENDICE 1
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

SEZIONE 1 – SCHEDA TECNICA

Contraente (Stazione Appaltante)	Codice Fiscale/Partita IVA
----------------------------------	----------------------------

Indirizzo e n.civico:	Città	CAP	Prov.
-----------------------	-------	-----	-------

Data di affidamento della progettazione	Costo complessivo dell'Opera
---	------------------------------

Descrizione dell'Opera	Luogo esecuzione lavori
------------------------	-------------------------

Data prevista di avvio lavori di realizzazione	Data prevista di termine lavori di realizzazione
--	--

Assicurato/i (Dipendente/i Pubblico/i Incaricato/i della progettazione)



COMUNE DI ANCONA

SEZIONE 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

(ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016)

.Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	le persone fisiche specificate nei singoli Schemi Tipo.
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula con la Società l'Assicurazione, il Comune di Ancona.
Certificato	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Esecutore dei Lavori:	il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
Gravi difetti costruttivi	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Legge:	il D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni.
Luogo di Esecuzione delle Opere:	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei Lavori realizza le Opere assicurate.
Opere:	le Opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
Opere Preesistenti	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Pregiudizio Economico	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Premio:	somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.
Progettista dei Lavori:	Il dipendente pubblico di cui all'Art. 24 del D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.
Scheda Tecnica:	Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società/Assicuratore:	l'impresa di Assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.



COMUNE DI ANCONA

Somma Assicurata o Massimale:	l'importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione Appaltante o Committente:	L'amministrazione aggiudicatrice od Ente aggiudicatore
Periodo di Assicurazione:	il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.



**SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata nella Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo Dipendente o la pluralità di Dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione Appaltante durante il Periodo di Efficacia dell'Assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'Indennizzo

Fermo il Massimale indicato (Massimale di Assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante, che abbia affidato l'incarico di progettazione, deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i Danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 - Durata dell'Assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo



COMUNE DI ANCONA

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;

- c) qualora, per cause non imputabili al Progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il Premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 8 - Massimale di Assicurazione

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità della Polizza. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata nella Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di Assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di Assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione Appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di Legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione Appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)

Art. 13 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile)



Art. 14 - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) semprechè sia stato pagato il relativo Premio nei termini previsti, altrimenti la garanzia viene sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto Premio.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi della normativa vigente e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei Lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Disdetta in caso di Sinistro

Non si applica alla presente "Estensione".

Art. 18 - Proroga dell'Assicurazione

Non si applica alla presente Assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. b), l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o con pec alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di Sinistro

Non prevista alcuna Franchigia e/o Scoperto.



COMUNE DI ANCONA

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

- Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 8 - Massimale di Assicurazione
- Art. 12 - Dichiarazioni

Data.....
.....

L'Assicurato/Contraente:

.....

CLAUSOLA FINALE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO (per l'aggiudicatario)

L'Aggiudicatario del lotto n. , quindi della presente polizza, si impegna a proporre una convenzione e/o singole Polizze a garanzia della colpa grave e della Responsabilità Amm.va e Contabile, ai dipendenti/amministratori del Comune di Ancona con premio a carico di ogni singolo aderente.

Data:

L'Assicuratore:

.....

.....

